

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.

Art. 31

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/2013, è sostituito dal seguente:

<<3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale".>>.

2. All'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.